



PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
LA COMMISSIONE PER L'ANTICORRUZIONE E LA
CONFISCA DI PROVENTI ILLECITI DELLA REPUBBLICA DI
BULGARIA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**) e la Commissione per l'Anticorruzione e la Confisca di Proventi Illeciti della Repubblica di Bulgaria (**CACIAF**), di seguito denominate congiuntamente "Le Parti", e individualmente "La Parte"

Riconoscendo che la corruzione erode le strutture economiche e sociali e mina il benessere dei popoli e delle nazioni in tutto il mondo;

Tenuto conto che la prevenzione e la lotta contro la corruzione transnazionale possono essere rafforzate dalla collaborazione tra le Parti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti rispettivamente applicabili;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale e la necessità di implementare accordi anticorruzione internazionali vincolanti, ed in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione ed il previsto meccanismo di revisione;

hanno concordato di stipulare il seguente Protocollo di Intesa (PdI):

Articolo 1: Condizioni Generali

1. Lo scopo del presente PdI è di porre le basi generali per la collaborazione tra le Parti per la promozione degli obiettivi condivisi in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, come meglio descritto all'articolo 2;
2. Il presente PdI non crea alcun obbligo finanziario per le Parti. Le attività da implementare nell'ambito del presente PdI sono condizionate alla disponibilità di risorse umane e finanziarie. L'implementazione di progetti e programmi in esecuzione del presente PdI richiederà la firma di separati accordi legali tra le Parti. I termini di tali accordi saranno soggetti alle previsioni del Presente PdI.

Articolo 2: Aree di Cooperazione

Le parti coopereranno attraverso:

1. consultazioni reciproche, scambio di informazioni e migliori pratiche relative all'implementazione di politiche anticorruzione;

2. organizzazione di seminari congiunti, tavole rotonde, conferenze, corsi di formazione e altre attività educative volte ad aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica in merito alla prevenzione della corruzione;
3. organizzazione di meeting di alto livello per discutere strategie e aree di cooperazione bilaterale;
4. ogni altra forma di cooperazione nell'ambito delle previsioni del presente Pdl.

Articolo 3: Legge Applicabile

1. Il presente Pdl sarà implementato nel rispetto della legislazione Italiana e Bulgara, nonché del diritto dell'Unione Europea e del diritto internazionale pubblico in quanto applicabili;
2. Il presente Pdl non costituisce un accordo internazionale che possa far nascere obbligazioni di diritto internazionale. Nessun previsione del presente Pdl può essere interpretata o applicata come costituente un'obbligazione di tipo legale per le Parti.

Articolo 4: Punti di Contatto

1. Ogni Parte designerà il proprio rappresentante come punto di contatto. Ogni cambio di uno dei Punti di contatto sarà comunicato all'altra Parte;
2. Per l'ANAC il punto di contatto sarà la dott.ssa Lorenza Ponzone, Dirigente, Task Force per le relazioni internazionali, Relazioni.Internazionali@anticorruzione.it.;
3. Per la CACIAF il punto di contatto sarà Malina Aleksandrova, capo dell'unità Relazioni pubbliche, responsabile delle relazioni internazionali, m.aleksandrova@caciaf.bg.

Articolo 5: Diritti di Proprietà Intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti d'autore in materie quali informazioni, software e progetti, resi disponibili dalla CACIAF e dall'ANAC per essere usati per l'esecuzione di attività nel contesto del presente Pdl, rimarranno nella proprietà della parte che li ha prodotti. Apposite autorizzazioni per l'uso di tale materiale verranno concesse all'altra Parte nell'ambito degli accordi conclusi sulla base dell'art. 1, co. 2;
2. I diritti di proprietà intellettuale in specifiche materie che saranno sviluppate nel contesto del presente Pdl, quali, in via esemplificativa, informazioni, software e progetti, saranno regolati nell'ambito degli accordi conclusi sulla base dell'art. 1, co. 2.

Articolo 6: Riservatezza e Logo

1. Ogni Parte garantirà la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra Parte;
2. Le Parti prenderanno ogni misura ragionevole e necessaria per prevenire la diffusione delle informazioni confidenziali ricevute;
3. Ogni informazione fornita da una Parte all'altra Parte sarà sempre considerata come strettamente confidenziale e non potrà essere rivelata al di fuori delle rispettive organizzazioni;
4. Eccezioni su singole fattispecie verranno concordate dalle parti;
5. Informazioni in merito alla conclusione del presente Pdl verranno pubblicate sulle pagine internet delle Parti;
6. Le Parti pubblicheranno le iniziative comuni. In particolare, i loghi delle Parti saranno usati nell'ambito di iniziative comuni regolate da questo Pdl. Ogni altro uso del logo dell'altra Parte richiederà l'assenso preventivo della Parte interessata.

Articolo 7: Responsabilità

Ogni parte sarà responsabile per ogni richiesta derivante dalle proprie azioni ed omissioni, e di quelle dei propri dipendenti, che siano state commesse nell'ambito del presente Pdl.

Articolo 8: Divergenze di Opinioni

Ogni divergenza nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente Pdl sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni dirette e negoziazioni tra i legali rappresentanti delle Parti.

Articolo 9: Modifiche

Le Parti potranno modificare il presente Pdl di comune accordo e per iscritto. Tali modifiche diverranno parte integrante del presente Pdl.

Articolo 10: Disposizioni Finali

1. Il presente Pdl verrà firmato dai legali rappresentanti delle Parti con firma elettronica qualificata nel rispetto del Regolamento eIDAS ed entrerà in vigore nella data dell'apposizione dell'ultima firma. Resterà in vigore per un termine di tre anni;
2. Subordinatamente alla sua soddisfacente implementazione, il presente Pdl potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni con accordo scritto delle Parti;
3. Ogni parte potrà risolvere il presente Pdl con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte;
4. In caso di risoluzione o scadenza del presente Pdl, i diritti e le obbligazioni sorti nel contesto di ogni altro strumento legale eseguito sulla base del presente Pdl cesseranno di avere efficacia;
5. Fermo restando quanto sopra, la risoluzione o scadenza del presente Pdl avverrà senza pregiudizio (i) per l'ordinata conclusione di ogni attività comune ancora in corso (ii) di ogni altro diritto od obbligazione delle Parti sorto prima della risoluzione o scadenza del presente Pdl o di qualsiasi altro accordo concluso nel suo ambito;
6. Le obbligazioni disciplinate dagli articoli da 5 a 8 incluso non cesseranno di avere efficacia anche dopo la risoluzione o scadenza del presente Pdl.

Fatto in originale informatico su tre file, in inglese, italiano e bulgaro, essendo tutte e tre le versioni autentiche. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo inglese prevale.

PER L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

AVV. GIUSEPPE BUSIA

**FOR THE COMMISSION FOR
ANTI-CORRUPTION AND
ILLEGAL ASSETS FORFEITURE
OF THE REPUBLIC OF BULGAR**

SOTIR STEFANOV TSATSAROV

Atto firmato digitalmente il 18 febbraio 2021